

Estratto del Regolamento comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione dei tributi locali

Art. 5 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, domanda di accertamento con adesione.
2. Il Contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, o siano stati richiesti dati o inviati questionari relativamente ai tributi comunali oggetto del presente regolamento, può presentare domanda di accertamento con adesione.
3. La proposta di definizione dell'accertamento deve essere richiesta all'ufficio tributi con domanda in carta libera spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero depositata presso l'ufficio stesso, o inviata anche via fax o telematicamente. Nella domanda dovranno essere indicati le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del contribuente, gli estremi dell'avviso di accertamento, l'eventuale recapito telefonico del Contribuente, nonché gli elementi rilevanti sui quali eventualmente addivenire a definizione.
4. L'impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria dell'avviso comporta, in ogni caso, rinuncia alla domanda di definizione.
5. La presentazione della domanda produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
6. Nel caso di più soggetti coobbligati, la sospensione di cui al comma precedente ha efficacia nei confronti di tutti i coobbligati.
7. Entro 20 giorni dalla ricezione della domanda di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
8. La mancata comparizione, non motivata, del contribuente nel giorno indicato nell'invito e entro i tre giorni successivi, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
9. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se presentate entro tale data.